CNDCEC - CNDCEC
Prot. 564 del 18/01/2022 - Uscita
Impronta informatica: 2413291888a16931052110207ba77ed3cba4b7135c91ff6f59517d5e3b6b0313
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/gdia

Roma, 18 gennaio 2022

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Vallo della Lucania

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 6/2022 – Decesso iscritto ed effetti della delibera di cancellazione dall'Albo.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 29 del 03.01.2022) avete richiesto delle indicazioni in merito alla procedura da seguire relativamente alla cancellazione dall'Albo di un iscritto deceduto.

La procedura di cancellazione dell'iscritto all'Albo deceduto può avere inizio sia d'ufficio, nel caso in cui il Consiglio dell'ordine venga formalmente a conoscenza dell'evento che ha colpito l'iscritto, sia a seguito di apposita comunicazione da parte di un familiare dell'iscritto medesimo.

In merito agli effetti della delibera devi osservarsi che normalmente questi operano a partire dal momento dell'assunzione della delibera da parte del Consiglio dell'Ordine in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento. Tuttavia, tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l'interessato (quale, ad esempio, il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale) l'amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione (sul punto si veda Consiglio di Stato n. 835/1993 secondo cui: "*l'amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo*").

Dunque, restando ferma la discrezionalità dell'Ordine nella ponderazione degli interessi coinvolti nella fattispecie, si può ritenere un criterio coerente con quanto esposto quello di fare riferimento alla data di verificazione dell'evento del decesso, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere a partire dalla data del decesso (22.12.2021).

Di conseguenza, ove il Consiglio ritenga di retrodatare al 22.12.2021 gli effetti della delibera di cancellazione che verrà adottata, per come indicato nel quesito, nel corso del mese di gennaio 2022, il professionista non sarà considerato ai fini del calcolo dell'acconto della quota dovuta al Consiglio Nazionale per l'anno 2022 che è effettuato in relazione agli iscritti al 31 dicembre 2021. Diversamente, nel caso in cui non si ritenesse di retrodatare gli effetti della cancellazione, sarà dovuto il pagamento

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 564 del 18/01/2022 - Uscita
Impronta informatica: 2413291888a16931052110207ba77ed3cba4b7135c91ff6f59517d5e3b6b0313
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

del contributo al Consiglio Nazionale relativo all'anno 2022 non essendo intervenuta la delibera di cancellazione entro il 31.12.2021.

Cordiali saluti

Rosario Giorgio Costa Rosario Giorgio Costa Rosario Giorgio Costa